

## **Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 04/04/2012 - rif. REG 17/2012**

Parere sulla Normativa del 04/04/2012 - rif. REG 17/2012 d.lgs 163/06 Articoli 81 - Codici 81.1

Richiesta di parere in ordine all'articolo 81, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Il comma 3-bis dell'art. 81 del Codice, oggi abrogato, poteva prestarsi a diverse interpretazioni. Secondo una prima ricostruzione, la stazione appaltante avrebbe dovuto indicare ex ante nel bando di gara l'importo del costo del lavoro. Di conseguenza, l'importo complessivo posto a base di gara doveva essere suddiviso in tre parti: una parte pari al costo del lavoro (tempo previsto per esecuzione del lavoro moltiplicato per i minimi salariali), una parte pari al costo della sicurezza ed una parte pari al costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature e delle spese generali, nonché all'utile delle imprese. Dal momento che sulle prime due parti la norma sembrava non consentire ribassi, ne derivava che il confronto concorrenziale si sarebbe svolto su una percentuale (molto ridotta per commesse ad alta intensità di lavoro) del costo complessivo. Tali ribassi non sarebbero stati verificabili in alcun modo, se non con riferimento al costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature e delle spese generali, nonché all'utile. Evidentemente, l'effetto concreto e finale che, in tal caso, si sarebbe determinato non appariva conforme all'obiettivo di contrasto al lavoro irregolare che si era prefisso il legislatore. Sul piano applicativo, la determinazione del costo del personale in fase di indizione dei bandi di gara poneva notevoli problemi operativi in relazione a talune tipologie di appalti: non tutti i lavori e le forniture sono riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera conoscibile ex ante dalle stazioni appaltanti. Alla luce delle criticità sopra riassunte, l'Autorità si è orientata, nel citato documento di consultazione, per una differente ipotesi interpretativa secondo la quale l'aggiudicazione deve avvenire in favore della minore offerta complessiva, dopo aver verificato la congruità del costo del lavoro sulla base dei tempi e dei costi orari della manodopera (con il tassativo rispetto dei minimi salariali), indicati dal concorrente in sede di verifica. Questa conclusione trovava conferma nella stessa disposizione: affermare che l'offerta migliore (l'offerta aggiudicataria) è determinata al "netto delle spese relative al costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" sembra significare semplicemente che le offerte dei concorrenti (ed in particolare quella del concorrente risultato aggiudicatario) non possono essere giustificate sulla base di un mancato rispetto dei livelli e dei minimi contrattuali del personale necessario, come del resto previsto dall'articolo 87, comma 3 del Codice, non modificato (in tal senso cfr. TAR Piemonte, sez. I, sentenza n. 1173, 04.11.2011, e TAR Lecce, sez. III, sentenza n. 140, 25.01.2012).